

COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23/11/2023

DELIBERAZIONE N. 92 DEL 23/11/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA PER LA DEVOLUZIONE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2024

L'anno duemilaventitré addì ventitré del mese di novembre alle ore 13:38 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
ASSESSORE	PENSERINI RAMONA	Si	
VICE SINDACO	FARONI LUCA	Si	
ASSESSORE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
ASSESSORE	PIERLUIGI FERRARO	Si	

Totale Presenti: 5	Totale Assenti: 0
--------------------	-------------------

Presiede il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO TRAMONTANO ROSA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 208 del D. Lgs. n. 285/1992, recante il nuovo Codice della Strada (C.d.S.) dopo le modifiche apportate dall'art. 40 della Legge n. 120/2010, stabilisce che a far data dal 13/08/2010 i proventi derivanti dalle violazioni alle norme del C.d.S. devono essere ripartiti e devoluti nel rispetto dei punti sotto riportati:

- comma 4 dell'articolo 208 del C.d.S prevede che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è
 destinata:
- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, a potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del suddetto articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
- comma 5 dell'articolo 208 del C.d.S prevede che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- **comma 5 bis dell'articolo 208 del C.d.S** prevede che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del comma 4, può essere destinata anche per:
 - 1. ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Visto che l'articolo 142 del vigente Codice della Strada, ai commi 12 bis-12 ter-12 quater, testualmente recita: "12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli Enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun Ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'Ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti."

Visto l'articolo 25, comma 3, della Legge n. 120/2010, il quale stabilisce che quanto disposto dai commi 12bis, ter e quater dell'articolo 142 del Codice della Strada, si applica a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc;

Considerato che il comma 16 dell'articolo 4-ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44//2012 dispone che ciascun ente locale è tenuto, "entro il 31 maggio di ogni anno", a trasmettere in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e trasporti e/o ad altro Ministero individuato dalle leggi vigenti una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi spettanti all'Ente stesso ai sensi del comma 1 dell'art. 208 e del comma 12-bis dell'art. 142;

Considerato che il comma 12-bis dell'art. 142 C.d.S. prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dallo stesso art. 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, siano attribuiti in misura pari al 50% ciascuno all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, salvo che per le strade date in concessione;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e trasporti con il parere 2144 dell'8/5/2013 ha chiarito che per i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sulle strade statali, (di cui all'art.142, comma 12 bis), per le quali l'Anas S.p.a. è il concessionario, si deve applicare la disciplina generale contenuta nell'art. 208, c. 1, del codice della strada. Quest'ultimo prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S. siano devoluti agli Enti da cui dipendono gli accertatori, quindi nel nostro caso al Comune;

Considerato che, per le eventuali assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, si rimanda alle relative previsioni da formalizzare in sede di formazione o modifica del piano dei fabbisogni di personale;

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. n. 495/1992, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale appositi Capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del

Codice della Strada con l'obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti copia della presente deliberazione e copia del rendiconto annuale;

Vista la delibera n. 104/2010 del 15/09/2010 della Sezione Regionale della Corte dei conti – Toscana, con la quale vengono fornite le "linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada e le loro specifiche attività";

Visto il parere n.20/2007 della Corte dei conti della Regione Sicilia, la quale ha previsto che i proventi dell'art. 208 possono essere utilizzati anche per far fronte alle spese di manutenzione dei veicoli;

Preso atto che, nella proposta per il bilancio di previsione 2024-26, si prevede nelle entrate uno stanziamento di € 22.000,00;

Dato atto altresì che per le violazioni accertate, qualora gli interessati non provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini disposti dal vigente Codice della Strada, si procederà alla riscossione coattiva degli importi dovuti nei modi, nei tempi e con le legittime maggiorazioni disposte per legge;

Visto il riparto dei proventi di cui sopra, elaborato dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, di seguito riportato:

PREVISIONE INIZIALE SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Capitolo di PEG 344 e 344/1 Codici di Bilancio 3.02.02.01.001 - 3.02.03.01.001 euro 22.000,00

Capitolo di FEG 344 e 344/1 Codici di Bilancio 3.02.02.01.001 – 3.02.03.01.001 ed	22.000,00
PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023	EURO
Proventi contravvenzioni circolazione stradale – Previsione al netto del Fondo	40.040.00
Crediti Dubbia Esigibilità di € 8.782,00 (39,92%)	13.218,00
Quota destinata art. 208, comma 5, e art. 142:	6.609,00
Art. 208, comma 4 lettera a):	
Quota in misura non inferiore ad un quarto della quota destinata:	
 Per spese d'interventi per l'ammodernamento, per il potenziamento, per la messa a norma e per la manutenzione della segnaletica nelle 	
strade di proprietà dell'ente;	1.652,25
Art. 208, comma 4 lettera b):	
Quota in misura non inferiore ad un quarto della quota destinata:	
 Per acquisto e manutenzione automezzi, attrezzature e impianti vari polizia municipale; 	
 Per corsi aggiornamento personale polizia municipale; 	
 Per missioni Polizia Municipale; 	1.652,25

Art. 208 comma 4 lettera c) e comma 5 bis: Quota in misura non inferiore a due quarti del totale da destinarsi per altre finalità, così ripartite:	
 Per il fondo di assistenza e previdenza per il personale del Corpo Polizia Municipale (la quota individuale e rapportata ai mesi di lavoro effettivamente prestati) Per le assunzioni di personale stagionale a progetto. 	
Per manutenzione strade	3.304,50
TOTALE euro	6.609,00

Ritenuto pertanto di destinare, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs n. 285/1992, la somma di € 6.609,00 pari al 50% dei proventi al netto del relativo F.C.D.E., prevista nel bilancio preventivo per finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa riportati nel precedente schema ricognitorio;

Visto il vigente Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con D.P.R., 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art. 147 – bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267:

Responsabile del Polizia Locale "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";

Responsabile del Servizio Finanziario "Si attesta la regolarità contabile del presente atto";

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO CHE, con riferimento all'anno 2024, i proventi delle infrazioni al C.D.S. sono stati destinati per € 6.609,00, pari al 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D.Lgs. 285/1982 preventivati nel bilancio di previsione 2024-26, per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. citato, finanziando integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto sopra riportato, fatta salva la verifica della normativa vigente tempo per tempo e le relative previsioni del Piano Esecutivo di Gestione;
- 2. DI DARE ATTO che con riferimento all'anno 2024 la situazione è quella risultante dalla tabella riportata in premessa, come elaborata dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, che garantisce la destinazione complessiva dei proventi in oggetto nel rispetto della normativa vigente nel corso del medesimo esercizio di riferimento;
- 3. DI TRASMETTERE, a cura del competente settore, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o altro Ministero individuato dalle leggi vigenti, copia della presente deliberazione, nonché il relativo rendiconto annuale;
- 4. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la sopra riportata proposta, anche ai fini della motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della

Comune di Montelabbate - Delibera di Giunta n.92 del 23/11/2023

legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla presente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 43 del 04.05.2022 con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica" che definisce i requisiti tecnici minimi, disciplina la convocazione e le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza da remoto della Giunta comunale;

RITENUTO applicabile tale Regolamento alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

SINDACO Cinzia Ferri: Presente collegata da remoto a mezzo videocamera o dispositivo informatico; VICESINDACO Faroni: Presente collegato da remoto a mezzo videocamera o dispositivo informatico; ASSESSORI Antognoli, Penserini e Ferraro: Presenti collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti e il Segretario Comunale Tramontano Rosa, hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per votazione per appello nominale dai presenti;

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali, con separata votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

II SINDACO	II SEGRETARIO
CINZIA FERRI	TRAMONTANO ROSA

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.